

REGOLAMENTO (CE) N. 1590/98 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 504/97 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1491/97⁽⁴⁾, reca all'articolo 1, paragrafo 2, la definizione dei prodotti che possono beneficiare del regime di aiuti alla produzione e la definizione di alcuni termini connessi; che, alla luce dell'esperienza acquisita, alcune di queste definizioni risultano inadatte, in particolare ai fini del controllo del diritto all'aiuto, quando i prodotti che possono beneficiare del regime di aiuti vengono utilizzati nella stessa unità di trasformazione per la fabbricazione di miscele di frutti o di salse preparate; che è pertanto necessario apportare i debiti chiarimenti precisando le definizioni esistenti e aggiungendo le definizioni relative alle miscele di frutti e alle salse preparate, ottenute dai suddetti prodotti;

considerando che, in conseguenza di detto adattamento delle definizioni, è necessario precisare ulteriormente le disposizioni del regolamento (CE) n. 504/97 concernenti le informazioni comunicate dai trasformatori, le domande di aiuto, i controlli, le sanzioni e le comunicazioni alla Commissione, in modo da poter seguire e controllare la trasformazione e l'utilizzazione dei prodotti che beneficiano del regime di aiuti alla produzione per la fabbricazione di miscele di frutti e di salse preparate;

considerando che la data di inizio della campagna di commercializzazione dei fichi secchi, fissata all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del precitato regolamento, deve essere posticipata al 1° agosto per coincidere con l'effettivo periodo di commercializzazione di tali prodotti;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento fissa i quantitativi massimi che possono formare oggetto di clausole aggiuntive in forma di percentuale dei quantitativi inizialmente previsti nei contratti; che, al fine di rendere il regime più flessibile, occorre portare detta percentuale al 30 % per tutti i prodotti;

considerando che, per quanto riguarda taluni succhi di pomodoro, il mercato richiede un prodotto contenente un'esigua quantità di bucce e semi; che, per conformarsi a tale esigenza, è opportuno adattare la definizione del prodotto in questione; che, per i fiocchi di pomodoro, occorre apportare talune modifiche tecniche onde distinguere questo prodotto dai pomodori essiccati;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita nella gestione del settore dei prodotti trasformati, è opportuno rafforzare le disposizioni concernenti la presentazione della domanda di aiuto alla produzione, in particolare il rispetto del prezzo minimo da pagarsi prima della presentazione della domanda stessa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 504/97 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è modificato come segue:

a) alla lettera a), è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, i suddetti prodotti destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui alla lettera q) sono condizionati in idonei contenitori»;

b) alla lettera b), è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, i suddetti prodotti destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui alla lettera q) sono condizionati in idonei contenitori»;

c) alla lettera i), è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, i suddetti prodotti destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui alla lettera r) sono condizionati in idonei contenitori»;

d) la lettera j) è sostituita dal testo seguente:

«j) *fiocchi di pomodoro*: i fiocchi ottenuti dall'essiccazione dei pomodori, previamente tagliati a fettine o a dadini, condizionati in idonei contenitori e compresi nel codice NC ex 0712 90 30»;

(1) GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

(2) GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.

(3) GU L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.

(4) GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 27.